

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 28/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 19 gennaio 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Artico Avv. Sergio, Sperandio Dr. Sandro,  
Sebastiano Dr. Ardita - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri  
Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL SIG. CONSOLI FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO –** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

**2 – APPELLO DELL'U.S. SEZZE SETINA AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI N. 3 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMA 4 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO –** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

La C.A.F., riuniti i reclami nn. 1 e 2 come sopraproposti dal Sig. Francesco Consoli e dall'U.S. Sezze Setina di Sezze (Latina), accoglie il reclamo del Sig. Consoli Francesco annullando, ai sensi dell'art 33 n. 5 C.G.S. per nullità della notifica dell'atto di deferimento, l'impugnata delibera, limitatamente alla parte inerente le sanzioni inflitte al Sig. Consoli e, per l'effetto, alla U.S. Sezze Setina.

Dispone la trasmissione degli atti relativi alla posizione del detto deferito, nonché, quelli relativi al reclamo dell'U.S. Sezze Setina, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per il nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**3- APPELLO DEL SIG. SCIROCCHI ANGELO BRUNO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DI ANNI CINQUE, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DELLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 1 E 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO –** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 26 del 6.11.2003).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Sig. Scirocchi Angelo Bruno, dichiara il Sig. Scirocchi Angelo Bruno responsabile della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S.; così modificata l'originaria incolpazione, gli infligge la sanzione dell'inibizione per anni 1. Ordina restituirsi la tassa versata.

**4 – APPELLO DELLA POL. C.D.Q. TORRE MAURA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIGNITTI LUCA** – (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 10/D del 17.10.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopraproposto dalla Pol. C.D.Q. Torre Maura di Roma, ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia del reclamo alla controparte. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**5 – APPELLO DELL' A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2005 INFLITTA AL SIG. CECCHELIN CARLO GIUSEPPE** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 18.12.2003)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), annulla ai sensi dell'arte 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Artico Avv. Sergio, De Luca Comandini Dr. Raffaele - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**6 – APPELLO DEL G.S. BORGO A MOZZANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTIGNOSO/BORGO A MOZZANO DEL 28.9.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopraproposto dal G.S. Borgo a Mozzano di Borgo a Mozzano (Lucca). Dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'A.C. OSTUNI SPORT AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'ALLENATORE ORATI LUCIANO** – (Delibera del Collegio Arbitrale della L.N.D. – Com. Uff. n. 12 del 15.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopraproposto dall'A.C. Ostuni di Ostuni (Brindisi) ai sensi dell'art. 35 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**8 – APPELLO DELLA .S.C. SAVIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.4.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PASTORE FIORENZO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n.37 del 27.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.S.C. Saviano di Saviano (Napoli) ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività nella richiesta della copia degli atti ufficiali. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 – APPELLO DELL' U.S. REAL JUVENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO ALL'1.5.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FORINI GIOVAMBATTISTA** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 18.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' U.S. Real Juventus di Monteforte d'Alpone (Verona) ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro